



STUDIO ASSOCIATO  
LORENZO E RICCARDO PERINETTO  
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225  
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, 19 settembre 2024

**Circolare n. 14/2024**

**Oggetto: Concordato Preventivo Biennale (CPB)**

Gentile Cliente,

è giunto il momento di approfondire!

Con l'avvicinarsi della scadenza del 31 ottobre 2024 è fondamentale per i soggetti ISA (ditte individuali, professionisti o società) e forfettari valutare se aderire o meno al CPB.

Introdotta dal D.Lgs. 13/24 e aggiornato con D.Lgs. 108/24, il Concordato consiste nella formulazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante da attività di impresa o dall'esercizio di arti o professioni rilevante ai fini delle imposte dirette (IRES/IRPEF), IRAP e contributiva.

La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio – ad eccezione dei soggetti in regime forfettario, per i quali, in via sperimentale, l'adesione al CPB rileva per il solo anno 2024 - il reddito di impresa e di lavoro autonomo e la base imponibile IRAP.

Resta invece esclusa dal CPB l'IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti

L'Agenzia delle Entrate il prossimo 20 settembre metterà nel cassetto fiscale dei titolari di Partita IVA un "allert" di pericolosità, finalizzato a stimolare l'opportunità di prossima scadenza.

Lo Studio nella fase di stesura delle Dichiarazioni dei Redditi relative all'anno 2023 ha provveduto ad elaborare le proiezioni di aspettativa del Concordato.

Riteniamo che sia di Vs particolare interesse fissare un appuntamento, dal 1° ottobre, per valutare l'opportunità o meno di adesione che comunque dovrà essere avviata entro la fine del mese di ottobre.

## Redditi a confronto

In primis deve essere osservato che il nuovo meccanismo prevede l'effettuazione del confronto tra i redditi relativi a due diversi periodi d'imposta, con applicazione di un'imposta sostitutiva sugli extra redditi, con aliquota graduata in base al punteggio ISA del 2023:

Punteggio ISA ottenuto nel p.i. 2023	Aliquota applicabile sulla parte eccedente
pari o superiore a 8	10%
pari o superiore a 6 ma inferiore a 8	12%
inferiore a 6	15%

A titolo esemplificativo si riportano due modelli di calcolo con riferimento alla sola tassazione IRPEF:

### 1) Reddito concordato maggiore del reddito effettivo

Si consideri il caso in cui il reddito concordato per il 2024 sia pari a 72.000 euro, il reddito effettivo di lavoro autonomo relativo al medesimo anno sia pari a 69.000 euro e il reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente, quindi nel 2023, sia pari a 52.000 euro. In questo caso, l'extra reddito assoggettato a imposta sostitutiva sarà pari a 20.000 euro, dato dalla differenza tra 72.000 e 52.000 euro.

reddito cpb	72.000,00	A				
reddito effettivo 2024	69.000,00	B				
reddito dichiarato 2023	52.000,00	C				
TASSAZIONE SU REDDITO EFFETTIVO B SENZA ADESIONE AL CPB						
69.000,00	6.440,00	23% fino a 28.000				
	7.700,00	35% da 28.000 a 50.000				
	8.170,00	43% oltre 50.000				
	22.310,00					
TASSAZIONE SU REDDITO CONCORDATO CON ISA PUNTEGGIO 8-10						
72.000,00	2.000,00	TASSAZIONE SEPARATA 10% DIFF TRA 72 E 52 MILA				
	6.440,00	23% fino a 28.000				
	7.700,00	35% da 28.000 a 50.000				
	860,00	43% oltre 50.000				
	17.000,00					

Il **vantaggio fiscale** è quindi ben **maggiore** rispetto al caso in cui il legislatore avesse misurato il maggior reddito concordato del 2024, rispetto al reddito effettivo del medesimo periodo d'imposta, pari nell'esempio a 69.000 euro. In questo caso il legislatore ha inteso premiare la maggiore redditività, per effetto dell'accettazione del reddito proposto, rispetto al reddito relativo al periodo d'imposta precedente.

### 2) Reddito concordato inferiore al reddito effettivo

In tale ipotesi sono **evidenti i vantaggi dell'adesione**, infatti, le imposte dovranno essere assolte sul reddito concordato e non quello effettivo, quindi su un importo inferiore.

Ad esempio, si consideri il caso in cui il reddito 2023 sia pari a 60.000 euro. La base imponibile dell'imposta sostitutiva sarà pari a 22.000, cioè la differenza tra 82.000 (reddito concordato per il 2024) e 60.000 euro. Con la misura dell'imposta sostitutiva pari al 10% il contribuente verserà l'IRPEF ordinaria sul reddito di 60.000 euro, l'imposta sostitutiva pari a 2.200 euro calcolata, per l'appunto, su 22.000 euro e **nessuna imposta** su 18.000 euro, cioè sulla differenza tra il reddito effettivo 2024 (100.000) e quello concordato (82.000).

Infatti, come detto, il **contribuente è vincolato a dichiarare il reddito concordato.**

reddito cpb		82.000,00	A				
reddito effettivo 2024		100.000,00	B				
reddito dichiarato 2023		60.000,00	C				
TASSAZIONE SU REDDITO EFFETTIVO B SENZA ADESIONE AL CPB							
100.000,00		6.440,00	23% fino a 28.000				
		7.700,00	35% da 28.000 a 50.000				
		21.500,00	43% oltre 50.000				
		35.640,00					
TASSAZIONE SU REDDITO CONCORDATO CON ISA PUNTEGGIO 8-10							
82.000,00		2.200,00	TASSAZIONE SEPARATA 10% DIFF TRA 82 E 60 MILA				
		6.440,00	23% fino a 28.000				
		7.700,00	35% da 28.000 a 50.000				
		4.300,00	43% oltre 50.000				
		20.640,00					

A tal proposito l'art. 19 del D.Lgs. n. 13/2024 prevede espressamente che “**gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi** [...] nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi [...]”.

Nell'ultimo esempio illustrato il vantaggio è duplice in quanto il **maggior reddito effettivo è completamente detassato**. Inoltre, l'extra reddito rispetto al *quantum* dichiarato per il 2023 è soggetto all'imposta sostitutiva e non all'IRPEF progressiva.

Anticipiamo che l'eventuale sessione per la valutazione della convenienza comporterà un addebito di € 200,00, indipendentemente dall'adesione.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO  
LORENZO E RICCARDO PERINETTO